



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. SIUS XX

Ord. n.ro

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. XX	Presidente
dott. XX	Magistrato Sorv. XX
dott. XX	Esperto
dott. XX	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data XX e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS XX promosso da XX , nato a XX il XX, ristretto presso la Casa Circondariale di XX, condannato definitivo in esecuzione della pena di cui alla sentenza Corte Appello XX XX, irrevocabile il XX, compresa nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte Appello XX in data XX;

decorrenza pena: 3.04.2013 e fine pena: 30.07.2025;

letta l'istanza con la quale il condannato chiedeva che fosse incidentalmente accertata la collaborazione attiva con la giustizia ex art. 58 ter ord. pen., al fine di accedere al permesso premio che richiedeva al competente Magistrato di sorveglianza di XX;

OSSERVA

L'odierna istanza del XX può essere accolta.

La domanda è ammissibile ed infatti, come richiesto dallo stesso art. 58 ter ord. pen. e più volte ribadito dalla giurisprudenza della S.C., la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una

condizione, assimilabile ad uno "status", ma deve legarsi, incidentalmente, alla richiesta di un beneficio, come nel caso di specie il permesso premio, per il quale operi la preclusione derivante dal titolo del reato e deve essere quindi accertata nell'ambito del procedimento di merito, seppure dal Tribunale di sorveglianza, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter, comma primo ord. pen. e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis stessa legge (cfr., tra le altre, da ultimo cass. 21.02.2020, n. 12555 e 5.02.2014 n. 9301).

Nel caso di specie il XX ha, seppur succintamente, chiesto al Magistrato di sorveglianza di XX di ottenere un permesso premio tenuto conto del proprio contegno collaborativo, avendo aiutato l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi rivelatisi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la successiva condanna di autori di reato, per come riscontrabile, secondo l'interessato, mediante opportuna interlocuzione con la Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di XX.

Questa richiesta si correla a posizione giuridica che determina allo stato l'inammissibilità dell'istanza poiché non risulta espiata la quota di pena relativa a reati di cui all'art. 4 bis comma 1 ord. pen. per i quali l'odierno istante è stato condannato.

Infatti il XX risulta avere a suo carico, confluita nel cumulo giuridico sopra citato, una sentenza di condanna per associazione a delinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti, nonché episodi di cessione di sostanza connesse, fatti commessi tra il XX 2013 e l'XX 2014, con recidiva reiterata subvalente alle attenuanti.

Non è per altro possibile accedere a scioglimento del reato continuato in favore dell'interessato perché nelle motivazioni della condanna, in atti, non risultano individuate dall'a.g. le quote di pena attribuibili alle singole fattispecie di reato.

A fronte di tale quadro, il Magistrato di sorveglianza di XX ha dunque mandato, ai sensi dell'art. 58 ter ord. pen., a questo Tribunale di sorveglianza perché si pronunci sulla sussistenza della collaborazione con la giustizia.

Il XX, nella sua istanza, sostiene di aver prestato una utile collaborazione con la giustizia nel corso del processo a suo carico in particolare con la Direzione Distrettuale Antimafia di XX.

L'art. 58 ter ord. pen. prevede che i limiti di pena connessi anche alla concedibilità del richiesto permesso premio non si applichino a coloro che, anche dopo la condanna, si siano adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero abbiano aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Il perimetro delle valutazioni del Tribunale di sorveglianza è definito a partire dalle allegazioni dell'interessato che, nel caso di specie, ha specificato di richiedere l'abbattimento dei limiti di pena in conseguenza della collaborazione utilmente prestata con la giustizia perché si addivenisse alla condanna di cui in rubrica e più ampiamente.

A tal fine sono state anche assunte le necessarie informazioni dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX, che conferma che il XX intraprese un percorso di collaborazione con la giustizia, tuttavia non proseguito proficuamente, al punto che a XX 2016 la Commissione Centrale aveva deliberato la cessazione degli effetti del piano provvisorio di protezione.

Le sue dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, tuttavia, hanno contribuito all'accertamento di fatti delittuosi in buona parte già oggetto di giudizio nell'ambito del procedimento penale poi confluito nella sentenza Corte Appello n. XX del XX, di cui in rubrica.

Per quanto di possibile comunicazione, inoltre, si attesta che ulteriori dichiarazioni dell'interessato sono oggetti di approfondimento investigativo, mentre non vi sono da riferire elementi informativi significativi circa collegamenti attuali del XX con l'organizzazione di riferimento.

La Questura di XX, in nota in atti, lo descrive come persona dalla pessima condotta, che non risulta però appartenere ad alcuna organizzazione criminale, anche se frequenta pregiudicati, anche di spessore. Priva di elementi attualizzanti anche la nota pervenuta dalla Questura di XX.

Dall'esame del titolo indicato in premessa, nel suo primo e secondo grado, risulta effettivamente che il XX, con ruolo di assoluta centralità nel sodalizio, insieme alla moglie XX, abbia fornito dichiarazioni collaborative, pur se non risultate attendibili soprattutto con riferimento al tentativo di alleggerire la posizione propria e quella della moglie (tuttavia poi condannata) e perciò l'a.g. precedente si è determinata a fondare la condanna sul restante compendio probatorio in arri. Si riconosce ad ogni modo che egli ha effettivamente parlato di situazioni poi riscontrate e, in sede di quantificazione della pena, la condotta collaborativa gli consente di ottenere che le circostanze attenuanti siano valutate come prevalenti sulle aggravanti.

Nel grado di appello, ancora, si conferma l'esclusione dell'attenuante dell'art. 74 co. 7 Dpr 309/90, affermando che le dichiarazioni dell'interessato siano state quasi ininfluenti per quanto concerne le posizioni degli altri associati e per le indagini, pur avendo ribadito la sussistenza del quadro associativo, tentando di porre in posizione meno gravosa la compagna XX (che ha subito condanna per il reato associativo).

Il complesso degli elementi sin qui succinti consente di accogliere la domanda del XX, ai limitati

fini di consentirgli il superamento della presunzione negativa (oggi, soltanto relativa, a seguito della sentenza Corte Cost. 253/2019) di permanenza dei suoi legami con la criminalità organizzata, poiché emergono propalazioni comunque significative rese dall'interessato nel corso del processo e, a quanto consta, ancora oggi utilizzate dagli investigatori anche in procedimenti diversi da quello ormai definito con condanna passata in giudicato. Questo dato non sembra contraddetto, anche nel suo significato ai fini sopra citati, da una concreta influenza sulle condanne per i correi, con dichiarazioni comunque non descritte nei termini dell'assoluta irrilevanza, e che ha condotto il giudice allora procedente alla concessione in suo favore delle attenuanti generiche prevalenti.

Tali elementi, in questo convergenti con quanto anche riferito dal PM presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, consente di accogliere la domanda del XX con riferimento a questo titolo, mentre le vicende relative al programma di protezione non sembrano poter incidere in questa sede, essendo eventualmente valutabili in un più ampio quadro di valutazione della personalità del condannato.

All'esito dell'istruttoria sin qui descritta, ritiene il Tribunale di sorveglianza che la domanda dell'interessato possa accogliersi con riferimento alla sentenza indicata in rubrica per la quale l'istruttoria in atti consente di valorizzare il contributo collaborativo reso dal XX e riconoscere pertanto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 58 ter ord. pen..

Le conseguenze di tale pronuncia, come previste dall'ordinamento penitenziario, verranno poi valutate dal competente magistrato di sorveglianza di XX che si pronuncerà, in base al contenuto della presente ordinanza, sul merito del richiesto permesso premio.

P.Q.M.

visti gli artt. 4 bis e 58 ter ord. pen. nonché 666, 678 c.p.p.;

ACCOGLIE

La richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia presentata da XX, sopra meglio generalizzato, in via incidentale, mandando al Magistrato di sorveglianza di XX per quanto di competenza in ordine al procedimento di permesso premio, cui la presente richiesta accedeva.

Comunicazioni come per legge.

Così deciso in Perugia il 21.01.2021

Il Cancelliere

Il Magistrato est.

Il Presidente

XX.

XX